

VADEMECUM AUTOCERTIFICAZIONI

<p>COS'È L'AUTOCERTIFICAZIONE</p>	<p>L'autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta a tutti i cittadini di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall'interessato.</p>
<p>QUANDO PUO' ESSERE UTILIZZATA</p>	<p>Dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 d.p.r. 28/12/2000). Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche all'art. 40 d.p.r. 445/2000 tutte le certificazioni riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: "A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)".</p> <p>La modifica introdotta dalla norma ha lo scopo di promuovere l'utilizzo dell'autocertificazione da parte del privato cittadino : infatti, il comma 1 dell'art. 40 d.p.r. 445/2000 , come modificato dall'art.15 della legge 183/2011, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè con le cd autocertificazioni .</p> <p>L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla.</p> <p>Pertanto dal 1°/01/2012 non dovranno più essere richiesti i certificati da produrre a Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi (es. certificati da produrre per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche, per emissione carta di soggiorno, concessione di cittadinanza italiana etc.); il cittadino presenterà idonea autocertificazione al posto del tradizionale certificato.</p> <p>Rimane, invece, invariata la disciplina riguardante i certificati rilasciati ad uso privato.</p> <p>Le dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo accordo fra le parti, o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.</p> <p>Non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.</p>

<p style="text-align: center;">CHI PUO' AVVALERSI DELL'AUTOCERTIFICAZIONE</p>	<p>Possono fare l'autocertificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cittadini italiani • i cittadini dell'Unione Europea • i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane
<p style="text-align: center;">COME SI PUO' AUTOCERTIFICARE MODULI</p>	<p>Il D.P.R. 445/2000 prevede due tipi di dichiarazioni sostitutive</p> <ul style="list-style-type: none"> • La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) <p>Modulistica (scaricabile dal sito internet www.icgallupirc.edu.it)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modulo dichiarazione sostitutiva certificazione • Modulo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
<p style="text-align: center;">CHE COSA SI PUO' AUTOCERTIFICARE La dichiarazione sostitutiva di CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 445/2000)</p>	<p>Consente all'interessato di comprovare mediante dichiarazione sottoscritta i seguenti stati, qualità personali e fatti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. data e luogo di nascita; 2. residenza; 3. godimento dei diritti civili e politici; 4. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 5. stato di famiglia; 6. esistenza in vita; 7. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 8. iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni; 9. appartenenza ad ordini professionali; 10. titoli di studio, esami sostenuti; 11. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 12. reddito o situazione economica anche ai fini delle concessioni dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 13. assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto; 14. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; 15. stato di disoccupazione; 16. qualità di pensionato e categoria di pensione; 17. qualità di studente; 18. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 19. iscrizione presso associazioni o formazioni

	<p>sociali di qualsiasi tipo;</p> <p>20. situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;</p> <p>21. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;</p> <p>22. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;</p> <p>23. qualità di vivenza a carico;</p> <p>24. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;</p> <p>25. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.</p> <p>La dichiarazione sostitutiva di ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. 445/2000)</p> <p>Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nell'elenco sopraindicato, possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.</p> <p>Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.</p>
<p>DICHIARAZIONI NON VERITIERE</p>	<p>Le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.</p> <p>Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.</p> <p>Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.</p>
<p>VALIDITA' DELL'AUTOCERTIFICAZIONE</p>	<p>Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale prevista per le certificazioni che sostituiscono .</p>